



ILL. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA SARDEGNA



RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E
RICHIESTA DI MISURA CAUTELARI PROVVISORIE
IN PARTE QUA

PER

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) onlus, associazione ambientalista riconosciuta *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 (individuazione con D.M. 18 luglio 2016, n. 203) con sede in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 39 (C.F. 92064390922) in persona del legale rappresentante dott. Stefano Deliperi, nato a Cagliari il 5 settembre 1964 (C.F. DLPSFN64P05B354S),

WWF Italia onlus, associazione ambientalista riconosciuta *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 (permanenza requisiti con D.M. 9 luglio 2012, n. 480) con sede in Roma, Via Po n. 25/c (C.F. 80078430586) in persona del legale rappresentante dott. Dante Caserta, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari (CA), Piazza Giovanni XXIII n.35 (09131), presso lo studio dell’Avv. Carlo Augusto Melis Costa (C.F. MLSCCLG 60T20B354D– p.e.c.

avv.carloaugustomeliscosta@pec.it FAX 07042840) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Cagliari (CA), Viale Trento n.69 (09123), presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

NEI CONFRONTI DI

Caccia Pesca Ambiente della Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
cpa@pec.cacciapescaambiente.com

PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE, PREVIA

SOSPENSIONE

del **decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 17873/7 del 27 agosto 2019** avente ad oggetto "*calendario venatorio 2019/2020*", di ogni altro atto precedente e presupposto, conseguente, comunque connesso.

PREMESSO CHE

Le Associazioni ambientaliste ricorrenti sono associazioni ambientaliste riconosciute *ex art. 13* della legge n. 349/1986.

Il calendario venatorio regionale sardo 2019-2020 pone in serio pericolo le popolazioni di **Coniglio selvatico** (*Oryctolagus cuniculus*), nonché riveste ulteriori elementi di

dubbia legittimità. Pertanto, le Associazioni ritengono di dover chiedere l'annullamento parziale dell'atto impugnato per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE L.n. 157/1992 e s.m.i. (ART. 18). VIOLAZIONE ART. 191 T.F.U.E. VIOLAZIONE ART. 3 *ter* D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Difetto di motivazione e istruttoria. Violazione principio di precauzione. Eccesso di potere per mancato contemperamento degli interessi .

Secondo il Piano faunistico-venatorio della Sardegna, attualmente in fase di approvazione definitiva (vds. https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20160118180_130.pdf, pagine 210-212) i **cacciatori in Sardegna** risultano essere complessivamente **35.987**. Il calendario venatorio regionale sardo 2019-2020 prevede dal 22 settembre al 29 dicembre 2019, nei giorni di giovedì e di domenica oltre ai festivi infrasettimanali svariate giornate di caccia anche nei confronti del **Coniglio selvatico** (*Oryctolagus cuniculus*), a fronte di un **carniere potenziale giornaliero di n. 5 capi abbattibili e di ben 25 capi abbattibili nell'intera stagione di caccia per ognuno dei 35.987 cacciatori**, con un assurdo e un po' demenziale **carniere potenziale complessivo di ben 899.675 capi abbattibili**. In proposito, il **parere I.S.P.R.A.**, obbligatorio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 167/1992 e s.m.i., reso con nota prot. n. 49150 dell'8 agosto 2019, è chiaro e ineludibile, estendendo "*anche alle popolazioni naturalizzate nel passato di Coniglio selvatico, specie para-autoctona per il*

nostro Paese,” quanto indicato per la Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*): *“è necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito”*. La Regione, nell’atto impugnato, non ha fornito alcuna giustificazione dell’apertura della caccia al Coniglio selvatico con l’abnorme potenziale carniere descritto, in palese violazione di ogni norma di tutela faunistica e precauzionale. Sul punto la giurisprudenza è puntuale e univoca, in particolare sui reiterati contenziosi riguardanti i calendari venatori sardi (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65; Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897, Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275, T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018; T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308).Le disposizioni regionali impugnate sono anche in palese contrasto con il principio di precauzione che deve informare le azioni e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, come esplicitamente previsto dagli artt. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE,

versione consolidata) e 3 *ter* del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., principio di precauzione ancor più fondamentale vista la richiesta dichiarazione dello stato di emergenza a causa dei devastanti incendi estivi (deliberazione Giunta regionale n. 32/58 dell'8 agosto 2019, *“Dichiarazione di sussistenza dello stato di emergenza nel territorio della Regione Sardegna, in conseguenza degli eccezionali incendi a partire da luglio 2019”*). Com'è noto, la giurisprudenza amministrativa, recentemente ribadita dall'autorevole indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852) secondo cui il discostarsi dal parere I.S.P.R.A. *“potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili”*, ritiene che *“la carenza del monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenti un elemento che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella soggetta materia, potestà che rimangono limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di calendario da sottoporre al vaglio dell'Ispra, con il quale dovrebbe esser e peraltro perfezionata una fruttuosa interlocuzione ... con l'intesa che il programma venatorio potrà interessare le sole part iche detto Istituto ... ritiene compatibili con la buona salute delle specie interessate”* (T.A.R. Abruzzo, AQ, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 606). Quindi, la Regione potrebbe discostarsi dal parere I.S.P.R.A. solo quando vi *“siano ... dati scientifici a supporto”*

(T.A.R. Liguria, Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 105; vds. anche T.A.R. Lombardia, MI, Sez. I, 6 maggio 2016, n. 900).

Dati che nella fattispecie concreta mancano.

Allo stato, invece, l'atto impugnato appare perlomeno contraddittorio riguardo l'apertura della caccia alla Lepre sarda (*Lepus capensi smediterraneus*) e alla Pernice sarda (*Alectoris barbara*), in quanto, a fronte di un parere negativo in assenza di adeguati censimenti faunistici da parte dell'I.S.P.R.A. (nota prot. n. 49150 dell'8 agosto 2019), la Regione ha ritenuto di soprassedere all'individuazione di carnieri, pur indicando le date del 6 e del 20 ottobre 2019 in attesa "*dei dati dei monitoraggi effettuati sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dalla Agenzia Forestas) che sulle Zone in concessione Autogestita*". Il citato parere I.S.P.R.A. sul punto ha affermato testualmente: "*Qualora non si raggiungesse il monitoraggio del 10% della superficie idonea alla Pernice sarda, risulterebbe accettabile la programmazione del prelievo della specie, per le 2 giornate indicate nella bozza di calendario venatorio presentata, nelle sole Autogestite che abbiano eseguito il monitoraggio delle popolazioni*", significando un parere favorevole esclusivamente per il prelievo venatorio limitato alle sole zone in caccia autogestita ove sia ritenuto ambientalmente sostenibile. In proposito gli Enti territoriali intermedi hanno espresso parere negativo alla caccia a Pernice sarda e Lepre sarda la Città metropolitana di Cagliari (nota prot. n. 15483 del 10 giugno 2019) e la Provincia di Nuoro (nota prot. n. 9489 del 5 giugno

2019), mentre lo stesso monitoraggio condotto dall'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento Medicina Veterinaria in base ad accordo di collaborazione rep. n. 27582-114 del 28 dicembre 2018 (nota del 12 giugno 2019) afferma quanto segue:

* censimenti 2018-2019 effettuati della Pernice sarda in 102 Autogestite di caccia su 200;

* censimenti 2018-2019 effettuati della Lepre sarda in 99 Autogestite di caccia su 200;

* Autogestite di caccia in cui risulterebbe praticabile la caccia alla Pernice sarda n. 92;

* Autogestite di caccia in cui risulterebbe NON praticabile la caccia alla Pernice sarda n. 10;

* Autogestite di caccia in cui risulterebbe praticabile la caccia alla Lepre sarda n. 13;

* Autogestite di caccia in cui risulterebbe NON praticabile la caccia alla Lepre sarda n. 86.

Non risultano allo stato disponibili censimenti di Lepre sarda e Pernice sarda sul c.d. territorio libero di caccia, con tutte le conseguenze del caso. Per la mancata puntuale indicazione di capi abbattibili, si rinvia alle future determinazioni regionali per la integrazione del presente ricorso con motivi aggiunti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Limitatamente alla sussistenza del “*fumus*” si rinvia ai motivi del ricorso. Quanto al *periculum in mora*, dal provvedimento impugnato discendono nei confronti delle ricorrenti quei “*danni*

gravi ed irreparabili " di cui all'art. 21 comma 7 della legge 1034/71: è grave ed irreparabile quel danno idoneo a determinare una situazione di irreversibilità in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata. Tale deve ritenersi, evidentemente, il danno cagionato dall'esecuzione del censurato provvedimento, dagli effetti evidentemente irreversibili per l'uccisione degli animali indicati nel provvedimento impugnato. Dall'esecuzione del provvedimento impugnato, difatti, derivano gravissimi ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale, specificamente alle popolazioni di Coniglio selvatico (con riserva di integrazione riguardo Lepre sarda e di Pernice sarda), nonché all'interesse collettivo alla protezione degli stessi. Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato "*periculum*", si rileva che - a fronte della gravità delle denunciata mancanza di monitoraggi faunistici - le conseguenze derivanti dalla esecuzione del provvedimento impugnato si pongono in termini di grave minaccia di rarefazione e di estinzione di specie selvatiche, consentendo un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce "*patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*" ex art.1 L.157/1992. Anche alla luce dei principi di precauzione e di prevenzione, che informano tutto il Diritto comunitario, sussiste il *periculum* in mora con riferimento ai possibili pregiudizi indicati.

Tutto ciò premesso, il Ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Sardegna

- in via cautelare , sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, nella parte *de quo* sulla base di quanto indicato in tutti i motivi di ricorso;
- in via principale e nel merito, annullare il provvedimento impugnato, limitatamente ai punti e ai motivi di ricorso, nonché ogni altro atto conseguente e presupposto non conosciuto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.



Si allegano i seguenti documenti:

- 1) decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. n. 17873/7 del 27 agosto 2019 avente ad oggetto "*calendario venatorio 2019/2020*";
- 2) nota I.S.P.R.A. prot. n. 49150 dell'8 agosto 2019;
- 3) nota Città metropolitana di Cagliari prot. n. 15483 del 10 giugno 2019;
- 4) nota Provincia di Nuoro prot. n. 9489 del 5 giugno 2019;
- 5) note monitoraggio condotto dall'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento Medicina Veterinaria in base ad accordo di collaborazione rep. n. 27582-114 del 28 dicembre 2018.

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

Al Signor Presidente .

Illustrato come sopra il *fumus* ed il *periculum in mora*, si chiede che vengano , nelle more della Camera di Consiglio, emanati i provvedimenti utili ad evitare l'aggravarsi del danno , se del caso mediante sospensiva provvisoria.

Con Osservanza.

Avv. Carlo A. Melis Costa



ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA
SARDEGNA

PROCURA SPECIALE

Il Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) onlus, associazione ambientalista riconosciuta *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 (individuazione con D.M. 18 luglio 2016, n. 203) con sede in Cagliari, Via Cocco Ortu n. 32 (C.F. 92064390922) in persona del legale rappresentante dott. Stefano Deliperi, nato a Cagliari il 5 settembre 1964 (C.F. DLPSFN64P05B354S), delega a sottoscrivere il suesteso atto in sua vece e per suo conto, a rappresentarla e difenderla ai fini del presente giudizio amministrativo in ogni fase e grado, ivi compresa quella esecutiva, per "l' annullamento, previa sospensione, del

provvedimento portante il calendario venatorio per la Regione Sardegna per l'anno 2019-20, nonché contro ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione", 1' avv. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA, C.F. MLS CLG 60T20B 354D, iscritto all'Albo degli Avvocati, sezione patrocinanti presso la Cassazione e le magistrature superiori, di Cagliari, P.E.C. avv.carloaugustomeliscosta@pec.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi assistere, sostituire, proporre istanze, presentare impugnazione, transigere e rinunciare agli stessi e ne ratifica sin d'ora l'operato.

Elegge a tal fine domicilio presso il loro studio, sito in Cagliari, piazza Giovanni XXIII, n. 35 CAP 09128 (CA), e dà il consenso a ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo di P.E.C. sopra indicato. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, di essere stato informato che i dati personali raccolti, anche sensibili, verranno utilizzati per il solo espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il trattamento nei modi stabiliti.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione ivi prevista e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla L. 28/12/2015, n. 208.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dal legale su documento scansionato.

Stefano Deliperi

Presidente del Gruppo

d'Intervento

Giuridico onlus



La firma apposta in mia presenza è autentica.

Si Dichiara la conformità del presente atto a quello contenuto nel fascicolo.

Avv. Carlo A. Melis Costa



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto DANTE CASERTA, nato a Teramo il 19.1.1966, Codice Fiscale CSRDNT66A19L103F, nella sua qualità di Vice Presidente e legale rappresentante del WWF Italia ONLUS, con sede in Roma, Via Po, 25/c, Codice Fiscale 80078430586, delega a sottoscrivere il suesteso atto in sua vece e per suo conto, a rappresentarla e difenderla ai fini del presente giudizio amministrativo in ogni fase e grado, ivi compresa quella esecutiva, per " 1' annullamento , previa sospensione , del provvedimento portante il calendario venatorio per la Regione Sardegna per l'anno 2019-20.

Nonché contro ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione, l'avv. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA, C.F. MLS CLG 60T20B 354D, iscritto all'Albo degli Avvocati, sezione patrocinanti presso la Cassazione e le magistrature superiori di Cagliari, P.E.C. avv.carloaugustomeliscosta@pec.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi assistere, sostituire, proorre istanze, presentare impugnazione, transigere e rinunciare agli stessi e ne ratific sin d'ora l'operato.

Elegge a tal fine domicilio presso il loro studio, sito in Cagliari, piazza Giovanni XXIII, n. 35 CAP 09128 (CA) e dà il consenso a ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo di P.E.C. sopra indicato.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, di essere stato informato che i dati personali raccolti, anche sensibili, verranno utilizzati per il solo espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il trattamento nei modi stabiliti.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione ivi prevista e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla L. 28/12/2015, n. 208.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente e su documento scansionato.

DANTE CASERTA



La firma apposta in mia presenza è autentica.

Si dichiara la conformità del presente atto a quello contenuto nel fascicolo.

Avv. Carlo A. Melis Costa

A handwritten signature in blue ink, reading "Carlo A. Melis Costa". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.